

EBIL contribuzione Ente Bilaterale

In relazione al finanziamento tramite applicazione dei contratti sottoscritti con la Fesica Confasal e Confimpreseltalia bisogna precisare i due momenti fondamentali:

- 1) Finanziamento diretto Ente Bilaterale: i contratti sottoscritti prevedono tutti il finanziamento all'Ente Bilaterale (territoriale) nel seguente modo:

Il contributo da destinare in favore dell'EBIL è stabilito nella misura dello 0.10%. 0,05% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.

Normalmente questa procedura viene fatta direttamente dal Consulente del lavoro alla chiusura delle buste paga mensili il quale calcola il dovuto e lo versa tramite modello Uniemens con il codice dell'Ente Bilaterale attribuito dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso di Ebil il codice attribuito è unico ed è: EBIL (vedi lettera Agenzia Entrate). Si specifica meglio:

Per aderire all'EBIL, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare mensilmente la causale **EBIL** nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "codice sede", il codice della sede Inps competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola Inps dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

- 2) Altro momento previsto dai contratti sottoscritti, si tratta del finanziamento diretto delle Associazioni di categoria sottoscrittrici, infatti all'interno dei contratti troviamo sempre la seguente dicitura:

(Contributi di assistenza contrattuale)

"Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione datoriale CONFIMPRESE ITALIA e le OO.SS. dei lavoratori FESICA – CONFISAL e CONFISAL – FISALS procederanno alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.

- 1) CONFIMPRESE ITALIA, procederà alla riscossione del contributo di assistenza contrattuale in capo all'azienda, quantificato in Euro 50,00 annuali, per il tramite dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale come da circolare INPS n. 105/03, ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311, .

Le aziende, mediante affissione in bacheca, comunicheranno che in occasione dell'adesione al presente c.c.n.l. o del rinnovo dello stesso il sindacato stipulante Fesica Confasal chiede ai lavoratori non iscritti una quota associativa straordinaria per le spese sostenute di € 20,00 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel primo mese successivo alla data di adesione o sottoscrizione del c.c.n.l. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica."

Per quanto ci riguarda la convenzione con l'Inps deve essere ancora sottoscritta, ma ciò non toglie che le nostre sedi territoriali possano incassare direttamente la quota di 50,00 euro nel momento che sostengono dei costi di assistenza contrattuale a favore delle imprese associate in applicazione dei contratti sottoscritti.

EBIL- Ente Bilaterale Nazionale Imprese e lavoratori

1°- In esecuzione a quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro sottoscritti e da sottoscrivere tra le parti depositati presso il CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed a tutti gli Enti Previdenziali ed assistenziali preposti, è costituito tra "Confimpreseltalia" e " Fesica Confasal" l'Ente Bilaterale Nazionale denominato "Ente Bilaterale Nazionale imprese e lavoratori" in sigla " E.B.I.L.", associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile. L'Ente Bilaterale così costituito diventa riferimento al quale possono ricadere diversi CCNL purché stipulati dalle organizzazioni Sindacali Datoriali e dei Lavoratori già menzionati sottoscrittrici del presente atto.

C.C.N.L. Sottoscritti

PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI

Il presente contratto decorre dal 1 luglio 2013 ed avrà durata triennale.

Contratto commercio Nazionale di lavoro per i dipendenti del terziario: attività collaterali al commercio Distribuzione e servizi anche in forma cooperativa:

scadenza 11 marzo 2013 al 11 marzo 2017

Comparto Collettivo Nazionale di lavoro Comparto privato sanitario e sociosanitario

Decorrenza dal 1 Luglio 2013 al 30 giugno 2016

RISOLUZIONE N. 64/E

Roma, 11 ottobre 2013

Oggetto: *Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori - E.B.I.L.*

Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell'INPS, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Con la convenzione del 16 luglio 2013 sottoscritta tra l'INPS e l'Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori - E.B.I.L., è stato affidato all'INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell'Ente Bilaterale.

A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori - E.B.I.L., mediante modello F24, si istituisce la seguente causale contributo:

- **“EBIL” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori - EBIL”**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente;

- nel campo "*matricola INPS/codice INPS/filiale azienda*", la matricola Inps dell'azienda;
- nel campo "*periodo di riferimento*", nella colonna "*da mm/aaaa*", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "*a mm/aaaa*" non deve essere valorizzata.

IL DIRETTORE CENTRALE